CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS TEMPORANEI

Il Sindaco
Fabio Giulivi
L'Assessore Urbanistica, LL.PP.
Giuseppe Di Bella

Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

Approvato con D.C.C. n. 75 del 26/4/2006
Ultima modifica: D.C.C. n. 99 del 7/11/2022

Venaria Reale, Ottobre 2022

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Composizione

Articolo 4 - Ubicazione e dimensioni

Articolo 5 - Progetti integrati d'ambito

Articolo 6 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors

Articolo 7 – Durata Concessione dehors

Articolo 8 - Rinnovo dehors temporanei

Articolo 9 - Attività

Articolo 10 - Orario

Articolo 11 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors

Articolo 12 - Danni arrecati

Articolo 13 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

Articolo 14 - Sanzioni e misure ripristinatorie

Articolo 15 - Sospensione e revoca della concessione

Articolo 16 - Pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e della tassa rifiuti

Articolo 17 - Deroghe

Articolo 18 - Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante dehors temporanei, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dalla Città.
2. Nel caso in cui la Città approvi i "progetti integrati d'ambito" di cui al successivo articolo 5, in funzione dei valori storico ambientali o per promozione turistica e commerciale, le disposizioni tecniche specifiche in essi contenute integrano o modificano le norme tecniche di carattere generale contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto con i limiti descritti al comma 2 dell'articolo 3.
2. All'interno della stessa Concessione per periodi inferiori alla durata della concessione stessa possono essere ammesse occupazioni di suolo di maggiore superficie, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4, ad esempio nel periodo estivo o durante i fine settimana. Per questi casi dovranno essere presentate due planimetrie quotate, per descrivere le due conformazioni del dehor e l'esatta indicazione del periodo richiesto che sarà riportato sulla concessione mentre le caratteristiche del dehor dovranno essere unitarie in entrambe le conformazioni. Il periodo richiesto ai sensi del presente comma non potrà essere inferiore comunque a 20 gg per ogni anno di validità della concessione del dehor, al fine di poter usufruire della tariffa continuativa specifica della tassa di occupazione di suolo pubblico. A seguito del successivo rilascio della concessione da parte dell'Ufficio Urbanistica, il richiedente dovrà comunicare preventivamente via PEC all'ufficio Patrimonio/Tributi i giorni prescelti per usufruire dell'ampliamento del dehor. A seguito della comunicazione l'Ufficio Patrimonio/Tributi provvederà ad inoltrare al richiedente a mezzo PEC gli appositi avvisi di pagamento relativi al canone unico patrimoniale e Tassa Rifiuti dovuti per il periodo di ampliamento richiesto. In caso di mancato pagamento si evidenzia che per il recupero si adotteranno le procedure e le tempistiche previste dalle norme vigenti in materia, per evitare disparità di trattamento tra i contribuenti. La comunicazione di cui sopra una volta inoltrata diventerà irrevocabile e non più modificabile, dando seguito all'emissione dei relativi Avvisi di pagamento, pertanto non verranno accettate giustificazioni successive che rimandino a mancati posizionamenti dell'ampliamento. La comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi necessari ad individuare il richiedente, con l'indicazione precisa dei giorni di occupazione, nonché il richiamo alla relativa concessione rilasciata dall'Ufficio Urbanistica, che dovrà preventivamente trasmetterla all'Ufficio Patrimonio/Tributi per la rispettiva quantificazione degli importi dovuti.

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:
   a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due) dicui all'allegato tecnico;

b. elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico;

c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui all'allegato tecnico;

d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da manutenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta. La tipologia degli elementi di arredo dovrà essere la medesima di quella prevista dal presente Regolamento. Tale tipo di occupazione necessita di apposita autorizzazione come previsto dal Regolamento Tosap ora canone unico patrimoniale , ma non è soggetta a concessione rilasciata dall'Ufficio Edilizia.

3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali non è soggetta ad autorizzazione edilizia ed è realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale ed è soggetta ad autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. La tipologia degli elementi posizionati dovrà essere la medesima di quella prevista dal presente Regolamento.

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. Ai successivi commi si elencano le specifiche che i dehor devono osservare, in ogni caso deve essere fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.e.i).

2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade o piazze pedonali come previste dal Codice della Strada, previo parere favorevole Uffici Viabilità e VV.UU. Per i dehors su Via Mensa è consentita l'ubicazione sul lato opposto della via rispetto alla sede dell'esercizio pubblico previa acquisizione degli atti di assenso delle proprietà e delle eventuali attività frontistanti. Non è consentito installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici o se collocati ad una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 0,3 dal tronco di alberi o ad una distanza radiale inferiore a metri 15dagli accessi ad edifici di culto. La distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di taliedifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovraintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti

semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazionedella segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico.

4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2. Di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede. Per la via Mensa, il primo tratto pedonale di viale Buridani, le piazze Repubblica e Vittorio Veneto, essendo aree prevalentemente pedonali, i dehors potranno essere posizionati in adiacenza agli edifici per lasciare libera la parte centrale della via o piazza.
5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a curadel titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
6. È consentita un'occupazione di spazi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi e/o condomini interessati dall'ampliamento. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui il dehors sia collocato sotto aree porticate o nel caso in cui l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia limitata a metri 1.
7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; nei portici la profondità massima consentita deve consentire il passaggio pedonale di larghezza minima di mt 2,00. Negli spazi pedonalizzati la profondità massima non deve essere superiore al 30% della profondità della via; in tutti i casi deve essere comunque lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.
8. Negli assi porticati afferenti a vie e corsi percorribili veicolarmente non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato stesso. Nelle altre aree porticate permane tale divieto ad eccezione dellearee previste nell'allegato tecnico.
9. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sonoprevisti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione del dehors.
10. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
11. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

ARTICOLO 5 - PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO

1. La Civica Amministrazione, su proposta di progetti delle Associazioni di Via regolarmente iscritte nell'apposito Albo ove esistenti o delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors. Potranno

essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.

2. La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e dell'Assessore al Commercio, approva progetti integrati d'ambito proposti dalle Associazioni di Via riconosciute dal Comune o dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. La Civica Amministrazione e i Quartieri promuovono incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati d'ambito delle Associazioni di Via.
4. Le Associazioni di Via riconosciute dal Comune e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono presentare congiuntamente progetti integrati d'ambito relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors.
5. Nel caso di progetti integrati d'ambito proposti dalle Associazioni di Via potranno essere previsti contributi per gli esercizi commerciali aderenti al progetto.
6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di 3 anni a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico con dehors secondo quanto stabilito dall'articolo 6.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLACONCESSIONE DI DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici deve ottenere la preventiva concessione.Tale concessione è rilasciata dal Settore Urbanistica del Comune.
2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto all'art. 5 dell' Allegato Tecnico, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors esclusivamente in modalità telematica. L'istanza deve essere presentata utilizzando obbligatoriamente la modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, indipendentemente dal canale scelto per l'invio dell'istanza stessa (tramite PEC, Suap/portale "Impresa in un giorno" o tramite piattaforma digitale comunale se presente). I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni. Tali termini sono validi anche nel caso in cui si renda necessaria la convocazione della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 del presente articolo. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato tecnico.
3. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla documentazione indicata sulla modulistica in formato digitale di cui al punto precedente.
4. Il progetto, fatto salvo quanto prescritto all'art. 5 dell'Allegato Tecnico, sarà sottoposto a parere vincolante di apposita Commissione tecnica dehors così composta:

   - Responsabile dell'Ufficio Commercio o suo delegato
   - Responsabile dell'Ufficio Viabilità LL.PP. o suo delegato
   - Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato
   - Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia o suo delegato

   Presiede la Commissione il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia o suo delegato.
5. Nell'eventualità che uno dei componenti della Commissione Tecnica di cui al comma precedente non possa essere presente il giorno della convocazione, dovrà far pervenire all'ufficio incaricato del rilascio dell'autorizzazione parere scritto di competenza in merito alle pratiche in elenco.

La Commissione esamina le domande e la documentazione nell'ordine cronologico di presentazione ed adotta le proprie determinazioni a maggioranza. In caso di parità di voti il giudizio definitivo spetta al Presidente della Commissione. Per l'esame delle pratiche per le quali si riterrà opportuno, la Commissione potrà avvalersi della collaborazione degli uffici del Comune o di altri Enti Pubblici.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate ad un dipendente comunale.

Avverso il parere negativo della Commissione è ammesso motivato ricorso indirizzato alla Commissione stessa, da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione di parere negativo. L'interessato che abbia richiesto l'audizione personale ha diritto di illustrare i motivi del ricorso. Trascorso il termine di 30 giorni, il parere diviene definitivo e la pratica con parere negativo sarà archiviata.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente Regolamento e dalla normativa in vigore e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, la domanda stessa verrà archiviata.

6. La Commissione Tecnica Dehor può essere convocata anche in modalità telematica e le sedute potranno essere effettuate congiuntamente con la Commissione Tecnica per la Pubblicità. La Commissione Tecnica Dehor, oltre che alle verifiche delle relative normative di settore, ha anche funzioni di valutazione del decoro ed estetica.
7. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, la documentazione di cui al comma 11 del presente articolo.
8. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehor, per i motivi previsti all'articolo 15, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 2 e 3 a condizione che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario o in titoli di Stato o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore della Città di Venaria rappresentata dal relativo organo competente. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 3 dell'articolo 14.
9. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione all'Ufficio Patrimonio/Tributi, all'Ufficio Commercio, all'Ufficio LL.PP., all'Ufficio Eventi e al Comando VV.UU.
10. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti canone unico patrimoniale) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.
11. Al termine dei lavori di installazione del dehor e comunque entro 30 gg. dal rilascio della concessione, il richiedente è tenuto a presentare al comune una certificazione di conformità di quanto realizzato rispetto al progetto autorizzato a firma di tecnico abilitato corredato di relative fotografie.

12. A seguito del rilascio della concessione, il richiedente è tenuto a presentare all'ASL competente apposita SCIA sanitaria.
13. A seguito del rilascio della concessione, il richiedente è tenuto a conservare la concessione rilasciata e i rispettivi allegati e a depositarli presso il pubblico esercizio al fine di esibirli tempestivamente agli agenti della Polizia Municipale in caso di controlli.

ARTICOLO 7 – DURATA CONCESSIONE DEHORS

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) per dehors ha durata massima di 3 anni per l'Area Centrale e 4 anni per la restante parte del territorio.

ARTICOLO 8 - RINNOVO DEHORS

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors temporaneo può essere rinnovata per un periodo massimo di 3 anni per l'Area Centrale e 4 anni per la restante parte del territorio, previo verifica della conformità alle normative e ai Regolamenti vigenti. Pertanto, qualora entri in vigore un nuovo Regolamento Dehor, alla scadenza della concessione dovrà essere ripresentata nuova domanda. La concessione non può comunque essere soggetta a più di tre rinnovi consecutivi (indipendentemente dalla durata degli stessi) a partire dalla prima domanda presentata, dopodiché la domanda dovrà essere ripresentata ex-novo così come definito all'art. 6.
2. Ai fini del rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare, prima della scadenza della concessione stessa, istanza in modalità esclusivamente telematica utilizzando la modulistica presente sul sito istituzionale dell'Ente. L'istanza dovrà contenere la dichiarazione attestante la conformità del dehors esistente a quello precedentemente autorizzato. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni. In caso di rinnovo della concessione dovrà essere verificato il rispetto della regolarità del pagamento dei Tributi comunali.
3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione e del suo rilascio, il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione all'Ufficio Patrimonio/Tributi, all'Ufficio Commercio, all'Ufficio LL.PP. e al Comando VV.UU.

ARTICOLO 9 - ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali senza ballo senza necessità di richiedere autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 38/2006. In ogni caso non deve essere creato pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

ARTICOLO 10 – ORARI

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 23.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 11 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
   a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
   b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.
   c. in caso di eventi e manifestazioni che per il loro svolgimento necessitino l'utilizzo dell'area affidata in concessione. I costi saranno a carico del concessionario.
   d. per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso in proporzione al periodo non fruito del Canone Unico Patrimoniale e Tassa Rifiuti versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone unico patrimoniale e Tassa Rifiuti degli anni successivi ai sensi dei vigenti Regolamenti in materia.
4. In caso di revoca il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione all'Ufficio Patrimonio/Tributi ed al Corpo di Polizia Municipale.
5.

ARTICOLO 12 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari della concessione.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costituitivi dei dehors devono essere manutenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva larevoca della concessione.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 14 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro come indicato dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 della L 689/1981 e quanto previsto dal Codice della Strada. Saranno inoltre adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi. Il Dirigente a cui inviare scritti difensivi e competente a decidere sui ricorsi è individuato nel Segretario Generale.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione. Sarà inoltre applicato quanto previsto dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs 285/1992.
3. Qualora la violazione insista su sedime di circolazione stradale occorrerà seguire quanto previsto dal Codice della Strada (art. 211 e art. 20). Negli altri casi la procedura è la seguente. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, il Comando VV.UU. invierà il relativo rapporto al Settore Urbanistica che provvederà ad emettere Ordinanza Ingiunzione per la rimozione. Le strutture saranno rimosse a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP.

con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.
5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 15 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materiadi disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
   a. agli arredi autorizzati e agli elementi costitutivi del dehor siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
   b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
   c. la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per lepersone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
   d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.
   e. entro 30 gg. dal rilascio della concessione non sia consegnata al Comune la dichiarazione diconformità e relativi allegati di cui all'art. 6 comma 11.

   Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
   a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 13;
   b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
   c. in caso di mancato pagamento della Tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico e della Tassa Rifiuti afferenti all'attività commerciale esercitata;
   d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
   e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;

4. I provvedimenti di cui al comma 2 ed al comma 3, sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 16 - PAGAMENTO DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DELLA TASSA RIFIUTI

1. La tassa relativa all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico e della relativa Tassa Rifiuti sono commisurati alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3.
2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 3, e dei tavolini con relative sedie o solo panche dei pubblici esercizi di cui al comma 3 del medesimo articolo sono soggetti alla corresponsione del canone unico patrimoniale e della Tassa Rifiuti.
3. Le modalità e i termini del pagamento della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico e della Tassa Rifiuti sono riportati nei vigenti Regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 17 – DEROGHE

1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:
   a) agli elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a), b), c);
   b) alla collocazione del dehors al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche)
   c) per i dehors collocati in percorsi porticati storici, siano assi viari o piazze, fatti salvi successivi Progetti Integrati d'Ambito, è consentita un'estensione del dehors indipendente dalla proiezione dell'esercizio, comunque non superiore a metri lineari 15. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti i permessi dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette) la cui proiezione è interessata della collocazione del dehors;
   d) per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo latoutilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 mt. e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione;
   e) per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno,eventuali prospicenze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime;
   f) per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di interventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico dovuta per l'installazione di dehors.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 e ai vigenti Regolamenti Comunali canone unico patrimoniale e TARI.
3. Eventuali interpretazioni ed eventuali necessità di colmare vuoti normativi del presente Regolamento ed in caso di istanze relative alla collocazione di arredi urbani non disciplinati dal medesimo Regolamento, sono demandate alla Giunta Comunale che provvederà mediante apposite deliberazioni. Tali deliberazioni interpretative o dispositive circa il presente Regolamento dovranno essere pubblicate e rese note sul sito del Comune nella sezione dedicata ai regolamenti comunali.

CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

ALLEGATO TECNICO DI CUI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS TEMPORANEI

(Approvato con D.G.C. n. 52 del 22/3/2007, ultima modifica D.C.C. n. del)

INDICE

Articolo 1 - Criteri di realizzazione.
Articolo 2 - Tipologie di coperture o protezioni ammesse e relativi criteri per l'inserimento ambientale.
Articolo 3 - Ambiti di inserimento nel territorio.
Articolo 4 - Dimensioni elementi di arredo.
Articolo 5 - Zone vincolate con regolamento speciale.

ARTICOLO 1 - CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. L'area del dehor può essere delimitata esclusivamente da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium, ecc.), tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto. L'area del dehor può essere sprovvista di delimitazione perimetrale, ad eccezione delle piazze nelle zone vincolate di cui all'art. 5; qualora l'area del dehor sia in adiacenza ad una corsia di traffico veicolare è obbligatorio dotare il dehor di delimitazione verso la corsia veicolare e relativa delimitazione laterale di almeno mt 2.00. Qualora, lo spazio disponibile per il dehor avesse larghezza inferiore od uguale a mt. 2,00 invece di delimitare il dehor con vasi e/o fioriere si possono collocare ringhiere e/o pannelli di legno, metallici o vetrati, il cui corretto inserimento sarà valutato dalla Commissione Comunale competente. Il suolo dovrà essere lasciato in vista nei portici e nelle vie pavimentate con materiale lapideo salvo realizzazioni con pavimentazioni galleggianti di particolare pregio (palchettature con legni pregiati). Altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via. I dehors nell'Area Centrale escluso viale Buridani (emendamento prot. n. 11463 dell'11/05/2018) non potranno avere pavimentazioni galleggianti ma dovranno prevedere solo tavolini e sedie poggianti

direttamente su suolo pubblico; in queste aree non saranno ammissibili delimitazioni fisse quali ringhiere o pannelli, ma saranno ammissibili solo delimitazioni con vasiere appoggiate sul suolo pubblico (emendamento prot. n. 11463 dell'11/05/2018). Sul viale Buridani potranno essere utilizzate pavimentazioni galleggianti sino a diversa localizzazione del mercato o configurazione del viale stesso.

I dehors che non prevedono delimitazioni con strutture quali ringhiere o pannelli fissi dovranno essere delimitati con apposite tracciature da parte del competente ufficio comunale

2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della Città e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

3. Eventuali richieste di collocazione di dehors su piazza della Repubblica, oltre a rispondere ai requisiti richiesti per i dehors di via Mensa, dovranno preventivamente acquisire il parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici, in considerazione dell'adiacenza con l'edificio della reggia.

4. La copertura dei dehors è consentita, con esclusione nei portici e nelle gallerie. Per le coperture devono essere usati materiali e colori in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

Nell'area individuata nell'allegato "A" è preferibile l'uso di tela chiara naturale. Eventuali altre colorazioni saranno valutate dall'ufficio competente.

5. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.

6. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

7. Gli impianti elettrici per i dehors stagionali devono essere realizzati sotto traccia se il suolo pubblico non è costituito da materiale lapideo. In caso di suolo pubblico costituito da materiale lapideo saranno ammesse soluzioni per via aerea appositamente mitigate dal punto di vista estetico.

8. Le coperture dei dehors non devono avere altezza da terra inferiore a mt. 2,00.

9. In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di elementi verticali (teli, tende, nylon, pannelli) abbassabili, raccoglibili lateralmente o schermi di protezione laterale di qualunque tipo al di sotto dei mt. 2,00 dal piano di calpestio, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, punto 6.

10. La richiesta di collocazione dei dehors, al fine di illustrare compiutamente il progetto, deve essere corredata da disegni a colori in scala, sottoscritti da tecnico abilitato, con piante prospetti e sezioni ed indicazione dei colori e materiali. Per gli arredi è opportuno allegare depliant illustrativo del prodotto prescelto.

11. Per viale Buridani (emendamento prot. n. 11463 dell'11/05/2018) dovrà essere garantita la rimozione del dehor in occasione di mercati settimanali o periodici e altre manifestazioni indicate di volta in volta dall'Amministrazione comunale. Per il particolare utilizzo periodico del dehor è permesso non delimitare l'area con vasi e fioriere. E' comunque obbligatorio il posizionamento in adiacenza alla corsia veicolare di una delimitazione tramite cordoni sorretti da sostegni amovibili.

ARTICOLO 2 - TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE

2.1 *OMBRELLONI* - Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano fatto salvo il parere della Soprintendenza di cui all'art. 5. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo in doppio cotone impermeabilizzato, in particolare per l'area di cui all'allegato "A".

2.1.2 *OMBRELLONI A SBALZO LATERALE DIRITTI O INCLINATI* - Sono ammessi su tutto il territorio fatto salvo il parere della Soprintendenza di cui all'art. 5.

2.2 *TENDE A PANTALERA O CON BRACCI ESTENSIBILI* - Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano fatto salvo il parere della Soprintendenza di cui all'art. 5, con la sola esclusione di Piazza Annunziata. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

Nell'area indicata nell'allegato "A" la pendenza delle pantalere deve essere omogenea per ogni edificio. La pendenza delle pantalere successiva alla prima, dovrà essere uguale a quella della prima autorizzazione rilasciata per l'edificio.

2.3 *CAPANNO* - Costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano fatto salvo il parere della Soprintendenza di cui all'art. 5.

2.4 *DOPPIA FALDA* - Si presenta con due soluzioni:

2.4.1 con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia pantalera. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusa l'area di cui all'allegato "A".

2.4.2 con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori. La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusa l'area di cui all'allegato "A". La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

2.5 *DOPPIA CAPOTTINA* - Si presenta con due soluzioni:

2.5.1 con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusa l'area di cui all'allegato "A"

2.5.2 con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel). Ambedue le tipologie presentano discrete possibilità di inserimento se realizzate come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusa l'area di cui all'allegato "A". In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

2.6 *PADIGLIONE* - Si presenta, di massima, con due soluzioni:

2.6.1 a moduli ripetuti di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusa l'area di cui all'allegato "A"

2.6.2 a pianta centrale varia con copertura unica timpano inclinato o diritto, struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa. Questa soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusa l'area di cui all'allegato "A". In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

2.7 *CHIOSCO O GAZEBO* - Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini, piazze di recente realizzazione. Sono ammessi su tutto il territorio tranne che nell'area di cui all'allegato "A". In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

2.8 *STRUTTURE INNOVATIVE* - Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto. L'ammissibilità delle proposte è sottoposta al parere vincolante della Commissione Tecnica di cui all'art. 6 del Regolamento e al parere della Soprintendenza per le aree di cui all'Allegato "A". In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

2.9 Sono sempre ammesse soluzioni prive di copertura.

ARTICOLO 3 - MATERIALI: TIPOLOGIE E INDICAZIONI PER L'UTILIZZO

1. Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi con un inserimento ambientale adeguato al contesto occupato con la tipologia prescelta per l'esecuzione

dell'opera, sono individuati (emendamento prot. n. 11463 dell'11/05/2018) salvo P.I.A. approvato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, i seguenti materiali:

1. Non sono ammissibili plateatici sopraelevati rispetto al suolo pubblico per i dehors nell'Area Centrale (emendamento prot. n. 11463 dell'11/05/2018) escluso Viale Buridani come previsto all'art. 1 comma 1 e 11. Tutti i tipi di materiali sono ammissibili nel resto del territorio; in caso di dislivelli le platee in conformità alle normative sulle barriere architettoniche devono essere provviste di scivolo disabile, fisso o movibile.)
2. Materiale di copertura con tessuto naturale chiaro nell'area di cui all'allegato "A"; P.V.C. opaco o tessuto impermeabile (materiale consigliato) nel resto del territorio.
3. Vasiere nell'area di cui all'allegato "A": solo legno massello (legni masselli marini, querce, ecc., no multistrati ed affini) verniciato/laccato con cassero in acciaio zincato/inox, (no pini impregnati dall'aspetto rustico o legni chiari naturali), tutti i tipi di materiali sul resto del territorio, posizionate in maniera continua (attaccate) o discontinua (intervallando uno spazio costante vuoto tra le vasiere).
4. L'uso di materiali plastici per elementi strutturali (pali, travi, telai. ecc.) è sconsigliato, comunque deve sempre essere valutato preventivamente dagli uffici competenti; non è consentito nell'area di cui all'allegato "A".
5. Le eventuali delimitazioni dei dehors devono essere fatte con vasiere. Per dehors aventi larghezza inferiore a mt. 2,00 sono ammesse ringhiere o pannelli in legno o in vetro temperato intelaiato. Nell'area di cui all'allegato "A" sono ammesse solo vasiere o ringhiere come indicato all'art. 5.
6. I ripari dalle intemperie sono consentiti unicamente in vetro temperato trasparente min. mm. 6 e pannello cieco h. max. cm. 50, per un altezza massima complessiva di cm. 160. Nelle aree pedonali non sono ammessi ripari dalle intemperie dal 1° giugno al 30 settembre.
7. Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installate nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

ARTICOLO 4 - DIMENSIONI ELEMENTI DI ARREDO

1. *Vasiere:* altezza massima cm. 50, larghezza minima cm. 43 nell'area di cui all'allegato "A", altezza massima cm. 80 nel resto del territorio, larghezza minima cm. 43.
2. *Ringhiere:* h. max. cm. 90.
3. *Pannelli vetrati:* h. max. cm. 160 dalla pavimentazione della strada, con pannello cieco di altezza massima cm. 50.

ARTICOLO 5 - ZONE VINCOLATE CON REGOLAMENTO SPECIALE

1. Per Via Mensa, (emendamento prot. n. 11463 dell'11/05/2018) Piazza della Repubblica, Piazza Annunziata, Piazza Vittorio Veneto ed il primo tratto pedonale di

V.le Buridani, per il particolare rilievo storico e ambientale rispetto all'asse prospettico che le collega alla Reggia, valgono anche le norme del presente articolo che ne vincolano la tipologia degli arredi e vanno ad inserire in maniera armonica gli elementi utilizzati per la composizione dei dehors annessi agli esercizi pubblici. I progetti dei dehors dovranno ottenere preventivamente il parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici. Per le zone vincolate di cui al presente articolo non si applica il silenzio-assenso.

2. Uniche tipologie di copertura consentite, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento e fatto salvo il parere vincolante della Soprintendenza, sono l'ombrellone in legno a pianta centrale, l'ombrellone a sbalzo laterale diritto o inclinato, la pantalera. Il montante dell'ombrellone a sbalzo laterale deve essere posizionato verso l'edificio in cui ha sede il pubblico esercizio.

3. I dehors e le loro strutture devono essere adiacenti alle facciate degli edifici, con una larghezza massima di mt. 3,00 dal filo facciata. Anche per le piazze dell'Area Centrale la larghezza massima del dehors deve essere di mt. 3,00 dal filo di facciata o dal filo esterno dei portici. Per le piazze Vittorio e Repubblica la larghezza massima del dehors deve essere di mt. 3,00 (emendamento prot. n. 11463 dell’11/05/2018). I dehors sotto i portici di piazza Annunziata devono sempre garantire una larghezza minima di metri 2 per consentire l'agevole passaggio dei pedoni e delle carrozzine dei portatori di handicap (emendamento prot. n. 11463 dell’11/05/2018).

4. Le pantalere devono avere l'assenso del condominio sulla cui parete vengono installate. In generale le strutture e le relative coperture di tutti i dehors non devono oltrepassare la quota dell'estradosso del solaio di pavimento dell'unità immobiliare al di sopra del pubblico esercizio. Eventuali quote superiori a quella suddetta sono ammissibili previo assenso del proprietario dell'unità immobiliare soprastante al pubblico esercizio. Le pantalere alla scadenza dell'autorizzazione e per la durata massima di mesi 8 dalla scadenza dell'autorizzazione possono essere mantenute sulla facciata dell'edificio, purchè non utilizzate.

5. I dehors possono solo essere contornati da vasiere in legno massello (legni masselli marini, querce, ecc., no multistrati ed affini) verniciato scuro/laccato con cassero in acciaio zincato/inox, (no pini impregnati dall'aspetto rustico e legni chiari naturali), posizionate in maniera continua o discontinua, h. max. cm. 50, altezza massima comprensiva di vegetazione cm. 100.

Non sarà ammessa alcuna altra tipologia di vasiere. L'ingombro delle vasiere deve essere ricompreso nei limiti dimensionali del dehor di cui al comma 2. In nessun periodo dell'anno sono ammissibili ripari dalle intemperie, né in vetro, né in nessun altro materiale, né costituiti da tende in tessuto o in plastica.

6. Le personalizzazioni (loghi, stemmi, ecc.) sono ammesse se di limitata estensione e se inerenti la denominazione dell'esercizio. È ammissibile l'applicazione dello stemma della Città in proporzioni e colori da concordare con l'ufficio competente. È vietata la pubblicizzazione di marchi e prodotti commercializzati.

7. Tutti gli arredi utilizzati dovranno dare garanzia di eccellenza per essenze utilizzate, forme e qualità costruttiva, la sola appartenenza alle categorie sopra elencate non comporta l'automatica conformità e accettazione dei manufatti. Sedie tavolini dovranno essere in materiale metallico o in legno pregiato.

8. In appendice al presente (allegato B), al fine di uniformare gli elementi di arredo urbano nel centro storico, vengono riportate le schede di elementi di arredo (cavalletti indicatori di esercizi commerciali e cavalletti portamenù) che devono essere utilizzati

nelle istanze, fatto salvo il parere della Soprintendenza.

ALLEGATO “A”

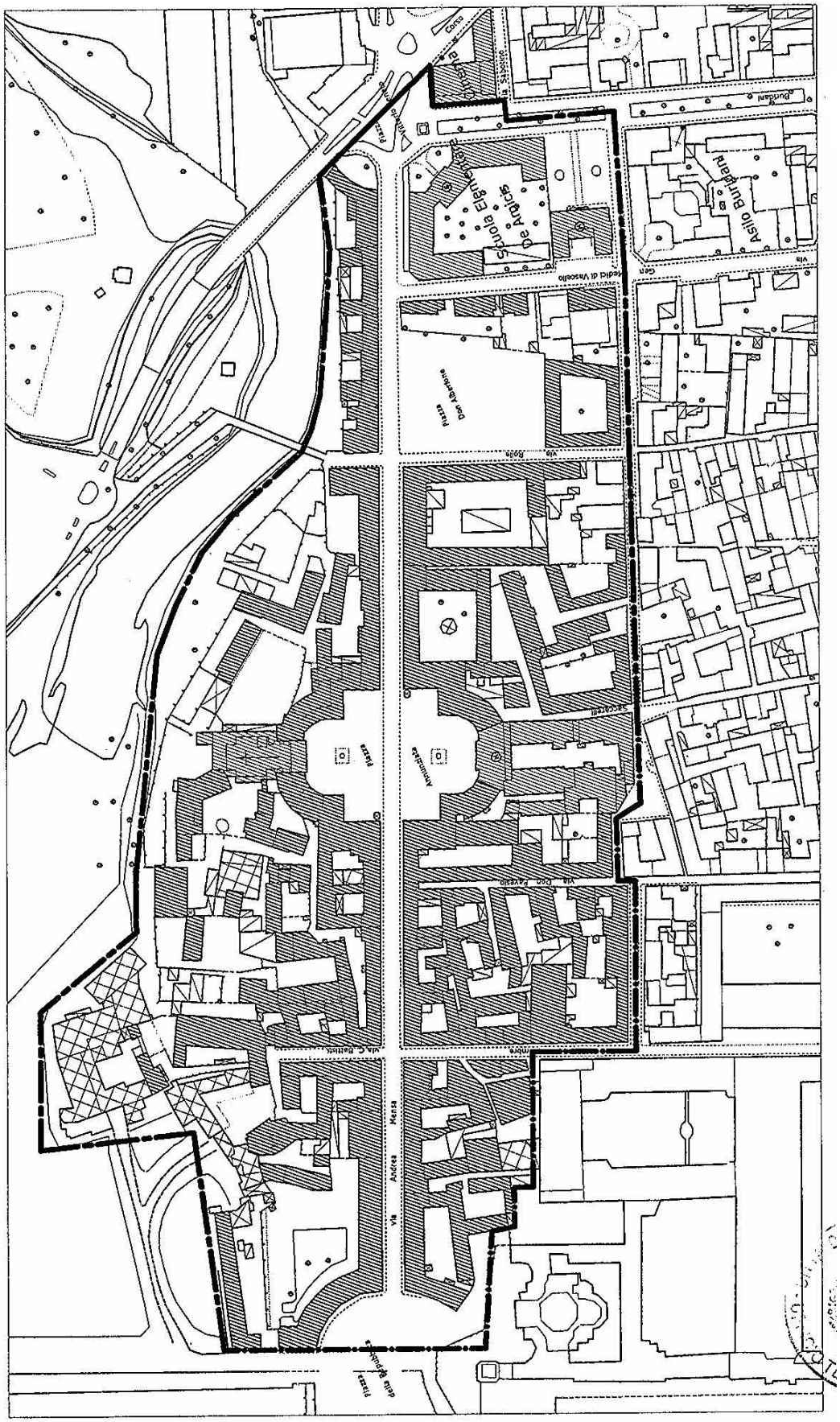
Scuola Elementare De Amicis
Asilo Buridani
Piazza Don Albertone
Piazza Annunziata
via Andrea Mensa

ALLEGATO “B”

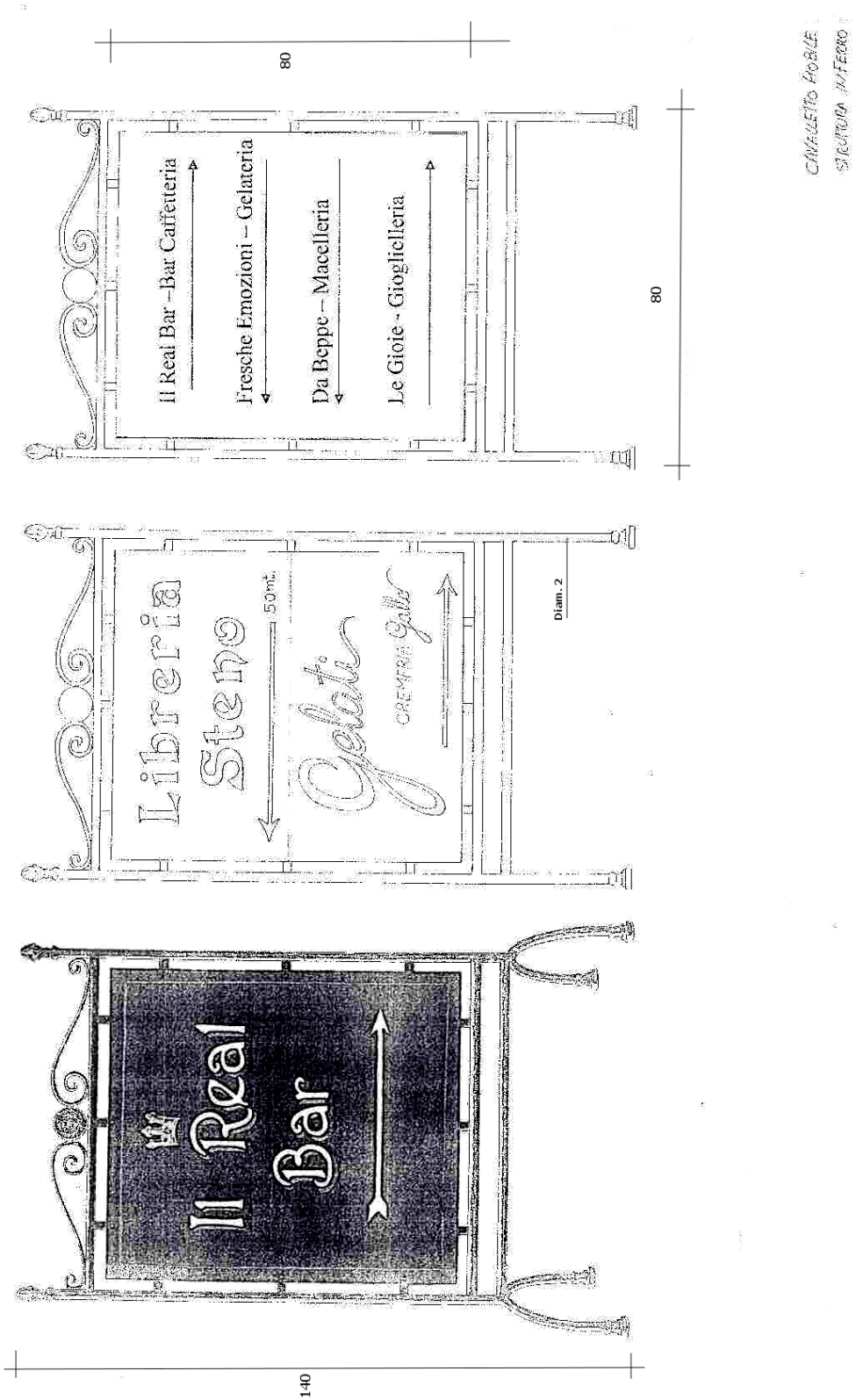
80
Il Real Bar – Bar Caffetteria
Fresche Emozioni – Gelateria
Da Beppe – Macelleria
Le Gioie - Gioglielleria
80
Libreria
Steno
50mt.
Gelati
Diam. 2
Il Real
Bar
140
CAVALLETTO MOBILE
STRUTTURA IN FERRO

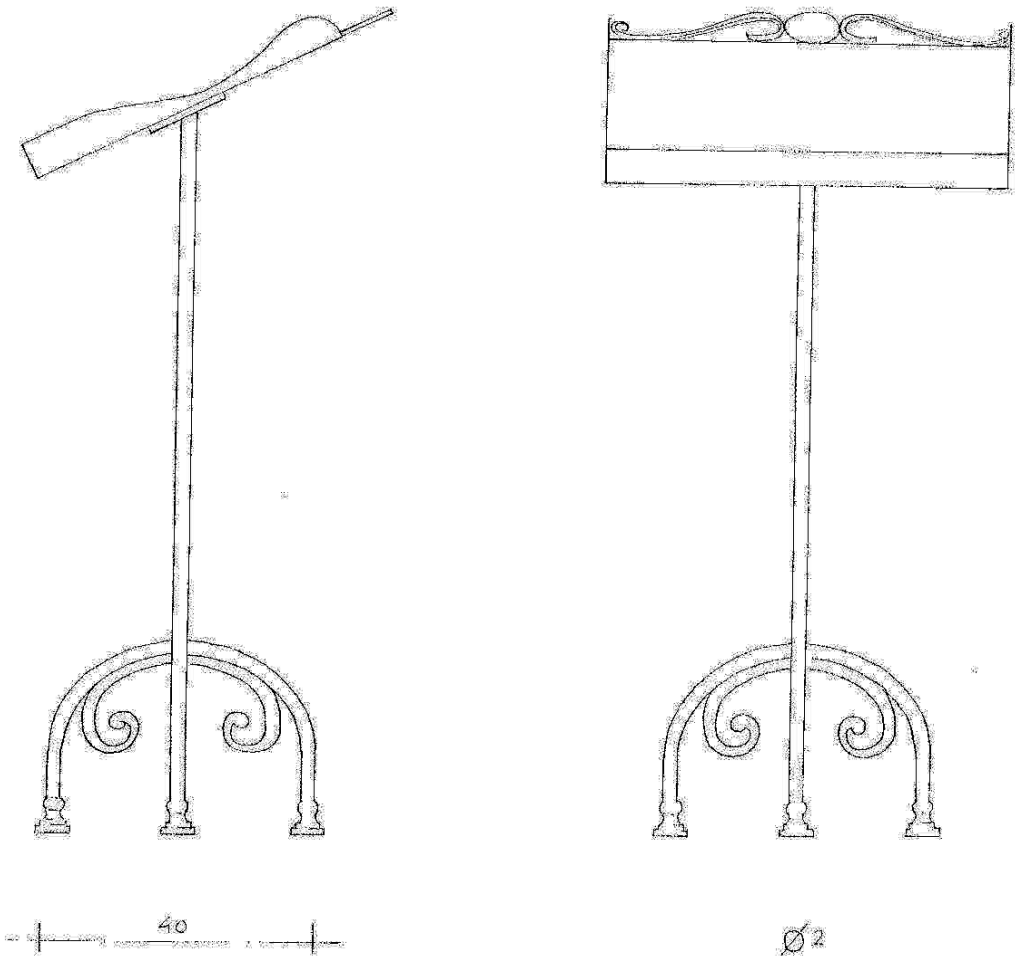
40
Ø2

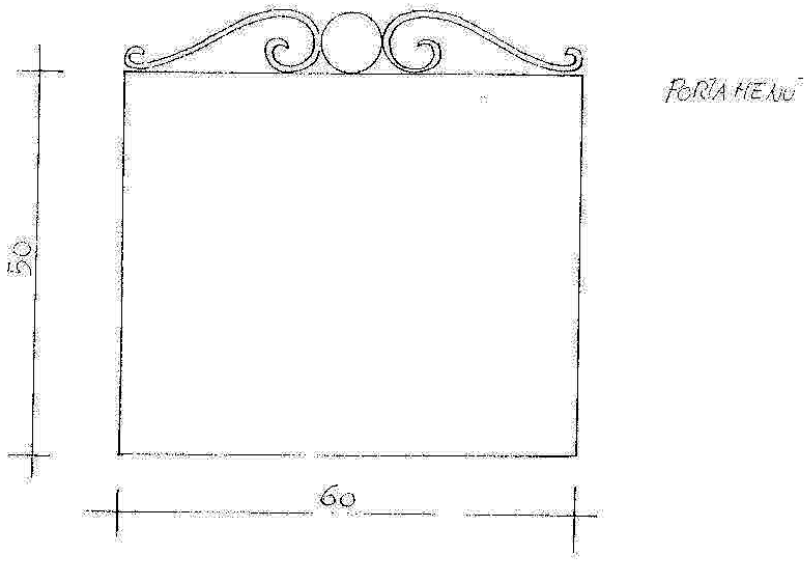

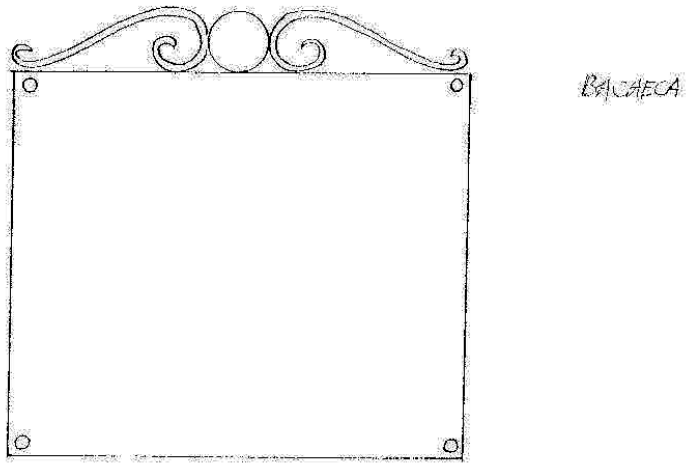

PORTA MENU' E BACHECA DA MURO IN SCALA 1:8